



STUDIO LEGALE GIAMMATTEO

NULLA DA OFFRIRE

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Liberarsi dai debiti senza patrimonio: presupposti, procedura, obblighi e revoca

Avv. Gianluca Giammatteo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE — FORO DI ISERNIA

www.giammatteo.it

Nulla da offrire

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente: presupposti, procedura, obblighi e revoca

Autore

Avv. Gianluca Giammatteo, del Foro di Isernia, patrocinante in Cassazione.

Edizione

Studio Legale Giammatteo — Venafro (IS), 2026.

La presente guida ha finalità informative e divulgative. Espone la disciplina dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente contenuta nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e ne illustra i presupposti, lo svolgimento e le conseguenze.

L'esposizione non sostituisce l'esame del caso concreto. Ogni posizione debitoria presenta elementi propri — la composizione del passivo, la natura dei crediti, la storia dell'indebitamento, la situazione familiare e reddituale — che incidono in modo determinante sulla scelta dello strumento e sull'esito della domanda. Per la valutazione della singola situazione è necessario un esame professionale diretto.

Riproduzione

Il documento può essere liberamente consultato, stampato e trasmesso nella sua integrità. Non ne è consentita la modifica, né l'utilizzo parziale che ne alteri il senso, né la commercializzazione.

Indice

Premessa. Il debitore che non ha nulla

PARTE PRIMA · IL QUADRO

1. Il sovraindebitamento: che cos'è e chi riguarda
2. Dall'insolvenza come colpa alla liberazione come diritto
3. Le quattro strade del sovraindebitato
4. Che cosa è, e che cosa non è, l'esdebitazione dell'incapiente

PARTE SECONDA · I PRESUPPOSTI

5. Il presupposto soggettivo: la persona fisica
6. L'incapienza: l'assenza di ogni utilità
7. La soglia reddituale e la scala di equivalenza
8. Ciò che non è utilità: i finanziamenti
9. La meritevolezza: dolo, colpa grave, atti in frode
10. Il beneficio concesso una sola volta

PARTE TERZA · LA PROCEDURA

11. L'organismo di composizione della crisi
12. La domanda e la documentazione
13. La relazione particolareggiata
14. Il merito creditizio del finanziatore
15. I costi della procedura
16. Il decreto del giudice
17. Il reclamo dei creditori

PARTE QUARTA · DOPO IL DECRETO

18. Il triennio di osservazione e la dichiarazione annuale
19. Le utilità sopraggiunte e le azioni dei creditori
20. La revoca del beneficio
21. Gli effetti: quali debiti si estinguono
22. I debiti che restano dovuti
23. Coobbligati, fideiussori e garanti

PARTE QUINTA · PROFILI PRATICI

24. Gli errori che fanno respingere la domanda

25. La preparazione del fascicolo

26. Domande frequenti

Conclusioni

Lo Studio

PREMESSA

Il debitore che non ha nulla

Esiste una categoria di debitori che il diritto delle procedure concorsuali ha ignorato per molto tempo: quella di chi non possiede nulla. Non un immobile, non un'automobile di valore, non un risparmio, non un reddito eccedente lo stretto necessario. Per costoro le procedure fondate sulla liquidazione del patrimonio erano prive di oggetto e le procedure fondate sulla proposta ai creditori erano prive di contenuto.

Il paradosso era evidente. Chi aveva qualcosa da offrire poteva accedere a un percorso che si concludeva con la liberazione dai debiti residui; chi non aveva nulla restava debitore a vita, esposto a esecuzioni perpetuamente infruttuose, a segnalazioni che precludevano il credito, a un rapporto con l'economia formale definitivamente compromesso. La sanzione più severa colpiva la condizione più fragile.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha rotto questa simmetria. Accanto alle procedure che presuppongono un patrimonio da liquidare o una capacità di pagamento da programmare, ha introdotto un istituto costruito sull'ipotesi opposta: quella del debitore che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. A costui la legge riconosce la liberazione dai debiti senza alcun pagamento, subordinandola non a ciò che possiede ma a come si è comportato.

È una scelta di politica del diritto netta. Il legislatore ha stabilito che il valore recuperabile da un patrimonio inesistente è pari a zero e che mantenere il debitore in una condizione di insolvenza perpetua non produce alcun vantaggio per i creditori, mentre produce un costo certo per la collettività: lavoro sommerso, esclusione dai circuiti bancari, dipendenza dall'assistenza pubblica, rinuncia a ogni progetto economico. Liberare il debitore onesto e sfortunato significa restituirlo alla produzione di reddito, e dunque anche alla possibilità di essere, in futuro, un contribuente e un cliente.

Questa guida illustra tale istituto. Ne descrive i presupposti, che sono rigorosi; il procedimento, che passa necessariamente attraverso un organismo di composizione della crisi; gli obblighi che gravano sul debitore per i tre anni successivi al decreto, che non sono trascurabili; e le conseguenze del beneficio, che non sono illimitate.

Va detto subito ciò che questa guida non promette. Non esiste alcuna scorciatoia per cancellare i debiti. L'accesso al beneficio richiede una trasparenza totale sulla propria situazione patrimoniale, reddituale e familiare; impone la ricostruzione documentata delle cause dell'indebitamento; espone il richiedente a un vaglio di meritevolezza che non è una formalità e che, quando l'indebitamento è stato costruito con leggerezza consapevole o con artifici, conduce al rigetto. Chi cerca uno strumento per sottrarsi alle proprie responsabilità troverà, in queste pagine, la conferma che lo strumento non esiste. Chi invece è caduto in una situazione che non è in grado di risolvere e intende uscirne in modo trasparente troverà la descrizione di un percorso praticabile.

COME LEGGERE QUESTA GUIDA

La prima parte inquadra il fenomeno del sovraindebitamento e colloca l'istituto nel sistema. La seconda esamina analiticamente i presupposti di accesso. La terza descrive il procedimento. La quarta tratta la fase successiva al decreto, che è quella in cui si concentrano gli errori più costosi. La quinta raccoglie indicazioni operative e le domande che ricorrono con maggiore frequenza nei colloqui professionali.

PARTE PRIMA · CAPITOLO 1

Il sovraindebitamento: che cos'è e chi riguarda

Il sovraindebitamento non è una condizione economica generica, ma una nozione giuridica definita. Comprenderne i confini è il primo passo, perché da essa dipende l'accesso a tutte le procedure che il codice della crisi dedica al debitore non fallibile, compresa quella riservata all'incapiente.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge (art. 2, comma 1, lett. c, del codice della crisi).

La definizione è costruita per differenza. Sovraindebitato è, in sostanza, chi versa in una situazione di crisi o di insolvenza ma non può essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, cioè alla procedura che ha sostituito il fallimento. Ne deriva un'area soggettiva molto ampia, che include il lavoratore dipendente, il pensionato, la casalinga, il professionista, l'artigiano e il commerciante di dimensioni contenute, il socio illimitatamente responsabile per i debiti personali, l'imprenditore agricolo.

Crisi e insolvenza

La crisi indica lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. L'insolvenza indica invece lo stato conclamato: il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e ciò si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.

La distinzione ha rilievo pratico. Per accedere alle procedure di sovraindebitamento non è necessario attendere il collasso completo: è sufficiente la crisi. Nella pratica, tuttavia, il debitore persona fisica si rivolge al professionista quando l'insolvenza è già evidente, spesso dopo il primo pignoramento presso terzi sullo stipendio o sulla pensione.

La figura del consumatore

All'interno dell'area del sovraindebitamento il codice isola la figura del consumatore, definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e, del codice della crisi). La qualifica non dipende da ciò che la persona fa nella vita, ma dalla natura dei debiti: è consumatore anche l'imprenditore, quando i debiti di cui chiede la sistemazione derivano da atti compiuti per finalità estranee all'impresa.

La distinzione rileva ai fini della scelta della procedura, poiché la ristrutturazione dei debiti è riservata al consumatore mentre il concordato minore è riservato ai debitori che consumatori

non sono. Ai fini dell'esdebitazione dell'incapiente, invece, la qualifica non è richiesta: il beneficio è riconosciuto alla persona fisica in quanto tale, indipendentemente dalla natura dei debiti.

Le cause ricorrenti

L'esperienza professionale mostra che il sovraindebitamento della persona fisica ha origini ricorrenti e in larga parte non riconducibili a scelte avventate. La perdita del lavoro o la riduzione dell'orario, che rende insostenibile un piano di rimborso costruito su un reddito precedente. La malattia, propria o di un familiare, con l'aumento delle spese sanitarie e assistenziali e la contemporanea riduzione della capacità di produrre reddito. La separazione coniugale, che spezza in due un bilancio domestico costruito su due entrate e aggiunge oneri di mantenimento. La chiusura di un'attività economica, con l'emersione di debiti fiscali e contributivi accumulati per mantenere in vita l'impresa. Le garanzie prestate a favore di familiari o di società, che si convertono in debito proprio quando il garantito non paga.

A queste si aggiunge una causa che merita attenzione autonoma: la concessione di credito sproporzionata rispetto alla capacità di rimborso. La cessione del quinto ripetuta, il consolidamento che rifinanzia il debito precedente aumentandone il costo complessivo, il credito al consumo concesso senza reale istruttoria sono all'origine di una parte significativa delle posizioni che giungono all'esame del professionista. Il codice della crisi ne tiene conto e impone all'organismo di composizione della crisi di verificare la condotta del finanziatore, come si vedrà.

IL PUNTO

Il sovraindebitamento è la crisi o l'insolvenza di chi non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale. È la porta d'ingresso di tutte le procedure destinate al debitore civile e al piccolo imprenditore. Non è una condizione di cui vergognarsi né una colpa presunta: è una situazione che il diritto riconosce e disciplina.

PARTE PRIMA · CAPITOLO 2

Dall'insolvenza come colpa alla liberazione come diritto

L'esdebitazione del debitore privo di patrimonio non è nata con il codice della crisi. È il punto di arrivo di un percorso che ha modificato progressivamente il modo in cui l'ordinamento guarda al debitore insolvente, e conoscerne le tappe aiuta a interpretare correttamente la disciplina vigente.

Il principio della responsabilità patrimoniale illimitata

La regola fondamentale del nostro diritto delle obbligazioni è che il debitore risponde dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri. È il principio della responsabilità patrimoniale, che assicura ai creditori una garanzia estesa nel tempo: il debito sopravvive all'infruttuosità dell'esecuzione e può essere azionato quando il patrimonio si ricostituisca.

Applicato alla persona fisica priva di beni, questo principio produce un effetto perverso. Il debito non si estingue mai; ogni reddito futuro è aggredibile nei limiti di legge; ogni acquisto è esposto all'azione esecutiva. Il debitore non ha alcun incentivo economico a emergere, perché ogni euro guadagnato in modo tracciabile è destinato a creditori che non potranno comunque essere soddisfatti in misura apprezzabile. Il risultato è l'espulsione permanente dall'economia formale.

La prima apertura

Il legislatore ha affrontato il problema in due fasi. Dapprima, con la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha esteso al debitore civile la possibilità di accedere a procedure concorsuali fino ad allora riservate all'imprenditore fallibile, prevedendo un piano del consumatore, un accordo con i creditori e una liquidazione del patrimonio, con liberazione dai debiti residui al termine del percorso.

Successivamente, un intervento normativo ha introdotto in quella disciplina l'esdebitazione del debitore incapiente, riconoscendo per la prima volta la possibilità di ottenere la liberazione dai debiti senza alcun pagamento, in favore di chi non fosse in grado di offrire alcuna utilità ai creditori. Era il superamento del presupposto che aveva retto fino a quel momento l'intera materia: che la liberazione dai debiti dovesse essere il premio per un sacrificio patrimoniale.

La sistemazione nel codice della crisi

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha recepito e riorganizzato l'istituto, collocandolo nella parte dedicata all'esdebitazione, all'art. 283, sotto la rubrica «Esdebitazione del sovraindebitato incapiente». La collocazione è significativa: l'istituto non è una procedura autonoma di regolazione della crisi, ma una species del genus esdebitazione, disciplinata all'interno del capo che ne detta le regole generali.

Il testo dell'articolo è stato oggetto di successivi interventi correttivi, che ne hanno precisato i presupposti e ridefinito la fase successiva alla concessione del beneficio. Le modifiche hanno seguito una direzione coerente: rendere più determinato il presupposto dell'incapienza, introducendo un parametro reddituale oggettivo; ridurre da quattro a tre anni il periodo di osservazione successivo al decreto; sostituire il meccanismo dell'obbligo di pagamento condizionato con un sistema di esigibilità limitata alle utilità sopraggiunte, azionabile dai creditori sotto il controllo del giudice.

Il senso dell'istituto

L'esdebitazione dell'incapiente attua l'idea che il merito del debitore, e non la consistenza del suo patrimonio, debba essere il criterio della liberazione. È un giudizio sulla condotta: chi ha contratto obbligazioni con diligenza, chi non ha dissimulato la propria situazione, chi non ha compiuto atti pregiudizievoli per i creditori merita di ricominciare; chi si è comportato diversamente non lo merita, quand'anche sia privo di beni.

Questa impostazione spiega il rigore del vaglio di meritevolezza e la severità degli obblighi imposti nel triennio successivo. Il beneficio non è un condono generalizzato: è un atto di fiducia condizionato, che l'ordinamento accorda a chi ne dimostra i presupposti e revoca a chi li tradisce.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 283 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — «Esdebitazione del sovraindebitato incapiente». L'articolo è collocato nella Parte prima, Titolo V, Capo X, dedicato all'esdebitazione, all'interno della sezione che contiene le disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata.

PARTE PRIMA · CAPITOLO 3

Le quattro strade del sovraindebitato

Prima di esaminare l'esdebitazione dell'incapiente occorre collocarla accanto agli altri strumenti disponibili. La scelta della procedura non è indifferente: da essa dipendono i tempi, i costi, il sacrificio richiesto e la stessa possibilità di ottenere un risultato.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

È lo strumento riservato al consumatore, disciplinato agli artt. 67 e seguenti del codice della crisi. Il debitore propone un piano di ristrutturazione che indica in che misura e con quali tempi intende soddisfare i creditori. La caratteristica distintiva è l'assenza del voto: i creditori non approvano il piano, che è omologato dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza e di convenienza. È la via naturale per chi dispone di un reddito stabile e può destinarne una quota al rimborso, eventualmente con l'apporto di risorse esterne di un familiare.

Il concordato minore

È lo strumento destinato ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori, disciplinato agli artt. 74 e seguenti. Presuppone una proposta ai creditori, che sono chiamati a esprimersi, e richiede di norma un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. È la via dell'imprenditore minore, del professionista, dell'artigiano che intenda proseguire l'attività o liquidarla in modo ordinato.

La liquidazione controllata

È la procedura liquidatoria del sovraindebitato, disciplinata agli artt. 268 e seguenti. Il patrimonio del debitore è affidato a un liquidatore nominato dal tribunale, che lo realizza e ne distribuisce il ricavato secondo le regole del concorso. Al termine, o anche prima, il debitore persona fisica consegue l'esdebitazione. È la via di chi possiede beni da liquidare, o comunque un patrimonio, ancorché modesto.

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

È la via di chi non ha nulla. Non presuppone un piano, non presuppone una proposta, non presuppone la liquidazione di un patrimonio che non esiste. Il debitore chiede direttamente al giudice la liberazione dai debiti, dimostrando di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e di essere meritevole.

Il criterio della scelta

La scelta non è rimessa alla preferenza del debitore. Ciascuno strumento ha presupposti propri e la domanda proposta in assenza dei presupposti è destinata al rigetto, con perdita di tempo e di costi. Il criterio è essenzialmente patrimoniale e reddituale.

Se il debitore dispone di un reddito che, dedotto quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, consente di destinare una quota ai creditori, la via è quella del piano o della proposta. Se dispone di beni, la via è la liquidazione. Se non dispone né di beni liquidabili né di un reddito capiente, e la situazione non appare destinata a mutare, la via è l'esdebitazione dell'incapiente.

La valutazione richiede attenzione, perché l'incapienza deve essere effettiva e non apparente. Un debitore che possieda una quota di un immobile, ancorché gravata da ipoteca e di difficile realizzo, non è privo di utilità in senso tecnico; un debitore che percepisca un reddito superiore alla soglia di legge non lo è; un debitore che abbia una ragionevole prospettiva di miglioramento della propria condizione economica non può affermare l'assenza di utilità nemmeno in prospettiva futura. In questi casi la strada corretta è un'altra.

ATTENZIONE

Le procedure di sovraindebitamento non sono alternative liberamente intercambiabili. La domanda deve corrispondere alla situazione effettiva del debitore. Presentare una domanda di esdebitazione da incapiente quando esistono beni o redditi apprezzabili significa esporsi al rigetto e, nei casi più gravi, a una valutazione negativa sulla trasparenza della condotta.

PARTE PRIMA · CAPITOLO 4

Che cosa è, e che cosa non è, l'esdebitazione dell'incapiente

L'istituto è spesso descritto in modo impreciso, con formule che ne esagerano la portata o ne fraintendono il funzionamento. Conviene fissarne subito i caratteri essenziali.

È una liberazione dai debiti senza pagamento

L'effetto tipico è la liberazione dai debiti residui, con conseguente inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Il debitore non versa nulla ai creditori: non è previsto alcun pagamento, nemmeno parziale, nemmeno simbolico. È questa la caratteristica che distingue l'istituto da ogni altro strumento di regolazione della crisi.

Non è una procedura di liquidazione

Non vi è un patrimonio da apprendere, non vi è un liquidatore, non vi è un programma di liquidazione, non vi è una distribuzione. Il procedimento si esaurisce nella verifica dei presupposti e nella concessione del beneficio. Ne deriva una struttura processuale snella, che si conclude con un decreto.

Non è definitiva fin dal primo giorno

Il decreto produce immediatamente l'effetto liberatorio, ma apre un periodo di tre anni durante il quale la posizione del debitore resta sotto osservazione. Se in tale periodo sopraggiungono utilità ulteriori rispetto alla soglia reddituale di legge, tali da consentire l'utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla norma. È un beneficio a stabilizzazione differita.

Non è un condono universale

Alcune categorie di debiti restano fuori dall'effetto liberatorio in forza delle disposizioni generali in materia di esdebitazione: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Restano inoltre impregiudicati i diritti dei creditori verso i coobbligati e i garanti.

Non è ripetibile

Il beneficio è concesso una sola volta. Chi lo ha già ottenuto non può ottenerlo nuovamente. È una scelta coerente con la natura eccezionale dell'istituto, che sacrifica integralmente la pretesa dei creditori.

Non è automatico

Non esiste alcun automatismo legato alla condizione di povertà. Il beneficio presuppone una domanda, un organismo che ne verifichi i presupposti, una relazione che ricostruisca le cause dell'indebitamento e un giudizio del tribunale sulla meritevolezza. È possibile, e accade, che la domanda sia respinta.

IN SINTESI

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente è la liberazione dai debiti concessa dal giudice alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. Non comporta pagamenti, non comporta liquidazione, si consegue una sola volta e resta condizionata, per tre anni, all'assenza di utilità sopraggiunte.

PARTE SECONDA · CAPITOLO 5

Il presupposto soggettivo: la persona fisica

La norma individua il destinatario del beneficio con formula essenziale: il debitore persona fisica meritevole. Ogni parola ha un peso.

Solo la persona fisica

Il beneficio è riservato alle persone fisiche. Sono escluse le società e gli enti collettivi, per i quali la liberazione dai debiti residui non avrebbe senso, dato che l'estinzione dell'ente assorbe la funzione. La ratio dell'istituto — restituire il debitore alla vita economica — presuppone un soggetto che continui a esistere e a produrre reddito dopo la procedura.

La qualifica di consumatore non è richiesta. Ciò significa che possono accedere al beneficio tanto il debitore civile quanto il professionista, l'artigiano, il piccolo imprenditore, l'imprenditore agricolo, purché sovraindebitati e non assoggettabili a liquidazione giudiziale. È una differenza rilevante rispetto alla ristrutturazione dei debiti, riservata al solo consumatore, e chiarisce che la natura dei debiti non è di per sé ostativa: possono essere estinti anche debiti di origine imprenditoriale o professionale.

La condizione di sovraindebitamento

L'accesso presuppone che il debitore versi in stato di sovraindebitamento, secondo la nozione già esaminata. Occorre dunque una situazione di crisi o di insolvenza e l'impossibilità di essere sottoposti a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidatoria concorsuale.

Il punto merita attenzione per l'imprenditore. Chi supera le soglie dimensionali che consentono l'accesso alla liquidazione giudiziale non è sovraindebitato in senso tecnico e non può utilizzare gli strumenti riservati al sovraindebitamento, compreso quello in esame. La verifica dei parametri dimensionali è dunque preliminare e va condotta con rigore, sulla base dei bilanci e delle dichiarazioni degli esercizi rilevanti.

Il debitore che ha già subito procedure

Non è ostativo l'aver subito procedure esecutive individuali, anche numerose, né l'essere stato parte di una procedura di sovraindebitamento conclusa senza esdebitazione. È invece ostativo l'aver già beneficiato dell'esdebitazione da incapiente, che si consegue una sola volta.

La posizione del familiare e il rapporto con i coobbligati

Il beneficio è personale. Se il debito è comune a più soggetti — coniugi cointestatari di un mutuo, soci illimitatamente responsabili, garanti — l'esdebitazione ottenuta da uno non giova agli altri. Ciascuno deve presentare la propria domanda e dimostrare i propri presupposti.

La circostanza è spesso fonte di equivoci nei nuclei familiari, dove l'indebitamento è percepito come unitario. Sul piano giuridico non lo è: la liberazione del marito non libera la moglie coob-

bligata, e il creditore potrà continuare a rivolgersi a quest'ultima per l'intero. La valutazione professionale deve pertanto considerare la posizione di tutti i componenti del nucleo, per evitare che la liberazione di uno si traduca nell'aggressione dell'altro.

VERIFICA PRELIMINARE

Prima di ogni altra considerazione occorre accertare tre elementi: che il richiedente sia persona fisica; che versi in stato di crisi o di insolvenza; che non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale. L'assenza di uno solo di essi rende la domanda inammissibile.

PARTE SECONDA · CAPITOLO 6

L'incapienza: l'assenza di ogni utilità

Il presupposto oggettivo è formulato in termini particolarmente severi: il debitore non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Ciascuno dei tre elementi — l'assenza di utilità, la sua estensione all'utilità indiretta, la proiezione nel futuro — restringe l'area di accesso.

Nessuna utilità

La formula non richiede che il debitore sia privo di beni in senso assoluto, ma che non sia in grado di offrire un'utilità ai creditori. La differenza è sottile e decisiva. Il possesso di beni di uso quotidiano privi di valore di realizzo non impedisce l'accesso; il possesso di un bene suscettibile di liquidazione, anche modesto, lo impedisce, perché in quel caso la via corretta è la liquidazione controllata.

La valutazione va condotta in concreto. Un veicolo di età elevata e di valore commerciale trascurabile, il cui realizzo sarebbe assorbito dai costi della procedura, non costituisce utilità apprezzabile. Una quota indivisa di un immobile, per quanto di difficile collocazione sul mercato, costituisce di norma un'utilità, e la sua esistenza va dichiarata e valutata, non taciuta.

Utilità diretta e indiretta

L'estensione all'utilità indiretta amplia notevolmente l'indagine. Non rileva soltanto ciò che il debitore possiede, ma anche ciò che, per il tramite di terzi o di rapporti giuridici a lui riferibili, potrebbe pervenire ai creditori. Rientrano nella nozione i crediti verso terzi, anche futuri o condizionati; le aspettative derivanti da rapporti pendenti; le somme dovute a titolo di indennità, rimborso, risarcimento; le quote di partecipazione in enti; i diritti derivanti da polizze, ove riscattabili.

Vi rientrano altresì le azioni recuperatorie astrattamente esperibili dai creditori, quando abbiano una concreta prospettiva di esito favorevole: se il debitore ha compiuto atti dispositivi suscettibili di essere revocati, il valore recuperabile costituisce un'utilità che rende non configurabile l'incapienza. Questo profilo si intreccia strettamente con la valutazione di meritevolezza.

Nemmeno in prospettiva futura

È il requisito più impegnativo. Non basta che il debitore non abbia nulla oggi: occorre che non sia ragionevolmente prevedibile che possa avere qualcosa domani. La valutazione è prognostica e si fonda su elementi oggettivi: l'età, lo stato di salute, la qualificazione professionale, la condizione occupazionale, la composizione del nucleo familiare, l'esistenza di aspettative successorie certe.

La prognosi non richiede la certezza dell'immutabilità, che nessuno può offrire. Richiede che, allo stato, non siano individuabili elementi concreti dai quali desumere un mutamento apprez-

zabile della condizione economica. Un lavoratore quarantenne disoccupato ma in salute e qualificato presenta una prospettiva di reimpiego che va considerata; una persona anziana, priva di formazione spendibile e con problemi di salute documentati, non la presenta.

Proprio per questo il legislatore ha bilanciato il rigore del requisito con il meccanismo del triennio di osservazione: poiché la prognosi può essere smentita dai fatti, la legge non pretende una previsione infallibile, ma condiziona la stabilità del beneficio all'assenza di utilità sopraggiunte nel periodo successivo.

LA FORMULA DI LEGGE

«Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta» (art. 283, comma 1, del codice della crisi).

PARTE SECONDA · CAPITOLO 7

La soglia reddituale e la scala di equivalenza

Alla formula generale dell'assenza di utilità la legge affianca un criterio quantitativo. È una delle innovazioni più importanti della disciplina, perché sottrae il presupposto dell'incapienza alla sola valutazione discrezionale e gli attribuisce un contenuto misurabile.

Il criterio

La norma stabilisce che il presupposto ricorre anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, non sia superiore all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza dell'indicatore della situazione economica equivalente (art. 283, comma 2, del codice della crisi).

Il calcolo si articola dunque in tre passaggi. Si determina il reddito annuo del debitore. Da esso si deducono le spese necessarie alla produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia. Il risultato si confronta con una soglia, costituita dall'importo annuo dell'assegno sociale maggiorato del cinquanta per cento e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare.

Il significato della disposizione

La disposizione svolge due funzioni. In positivo, chiarisce che la percezione di un reddito non esclude di per sé l'incapienza: chi lavora o percepisce una pensione può accedere al beneficio, purché il reddito residuo, al netto delle deduzioni, non superi la soglia. In negativo, fissa un limite oltre il quale l'incapienza non è configurabile, e la via corretta diviene quella del piano o della proposta ai creditori.

Il richiamo alla scala di equivalenza dell'indicatore della situazione economica equivalente introduce un elemento di proporzionalità che merita di essere sottolineato: la soglia non è uguale per tutti, ma cresce con il numero dei componenti del nucleo familiare. Una famiglia numerosa dispone quindi di un margine più ampio, in coerenza con l'idea che il reddito debba anzitutto assicurare il mantenimento dignitoso di chi ne dipende.

Le deduzioni

La determinazione delle spese deducibili è il passaggio più delicato dell'analisi. Le spese di produzione del reddito comprendono gli oneri necessari all'esercizio dell'attività lavorativa: nel lavoro autonomo, i costi di gestione dell'attività; nel lavoro dipendente, gli oneri direttamente connessi alla prestazione.

La voce relativa al mantenimento del debitore e della famiglia comprende le spese ordinarie della vita quotidiana: abitazione, utenze, alimentazione, salute, istruzione, trasporti, oneri di mantenimento eventualmente dovuti a seguito di separazione o divorzio. La quantificazione deve essere documentata e ancorata a parametri verificabili; le indicazioni generiche o palesemente sovrastimate espongono la domanda a contestazione.

Un criterio che non esaurisce la valutazione

Il rispetto della soglia reddituale non è, di per sé, sufficiente. Il parametro riguarda il reddito, non il patrimonio: un debitore con reddito inferiore alla soglia ma titolare di beni suscettibili di realizzo non è incapiente, perché conserva la capacità di offrire un'utilità ai creditori. Le due verifiche — assenza di utilità e rispetto della soglia reddituale — operano congiuntamente e nessuna delle due assorbe l'altra.

NOTA OPERATIVA

Il calcolo richiede l'importo dell'assegno sociale vigente nell'anno di riferimento e il parametro della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo. Entrambi i dati vanno documentati nella domanda e nella relazione dell'organismo. Un calcolo esposto in modo chiaro e verificabile riduce sensibilmente il rischio di contestazioni.

PARTE SECONDA · CAPITOLO 8

Ciò che non è utilità: i finanziamenti

La legge esclude espressamente dalla nozione di utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. È una precisazione breve ma di rilievo sistematico notevole, che chiude la porta a una prassi altrimenti inevitabile.

La regola

Se il denaro ottenuto a credito potesse essere qualificato come utilità offribile ai creditori, l'istituto sarebbe svuotato. Al debitore privo di mezzi sarebbe di fatto richiesto di indebitarsi ulteriormente — presso familiari, presso finanziarie, presso terzi — per procurarsi una somma da destinare al ceto creditorio, così sostituendo un debito con un altro debito. Il risultato sarebbe l'opposto della finalità perseguita: non la liberazione, ma la perpetuazione dell'indebitamento in forma diversa.

La norma impedisce questo esito. Nessun finanziamento, quale che sia la forma giuridica utilizzata — mutuo, apertura di credito, cessione del quinto, prestito personale, dilazione onerosa — può essere considerato utilità rilevante ai fini dell'accesso al beneficio.

Il rilievo nella fase successiva al decreto

L'esclusione opera anche nel triennio di osservazione. Se in tale periodo il debitore ottiene un finanziamento, la somma ricevuta non costituisce utilità sopraggiunta e non riattiva l'esigibilità del debito. La conclusione è coerente: quel denaro non rappresenta un incremento della capacità patrimoniale del debitore, ma la nascita di una nuova obbligazione restitutoria.

La distinzione dalle liberalità

Diversa è la posizione delle attribuzioni gratuite. La donazione ricevuta da un familiare, il lascito, la somma corrisposta senza obbligo di restituzione non sono finanziamenti e possono integrare un'utilità. Il criterio distintivo è l'esistenza di un obbligo di restituzione: dove esso manca, l'attribuzione incrementa effettivamente il patrimonio e assume rilievo.

La distinzione impone attenzione nella prassi. Non è raro che un familiare metta a disposizione somme senza formalizzare il rapporto; in tal caso occorre chiarirne fin dall'origine la natura, perché la qualificazione incide sia sulla valutazione dell'incapienza sia sugli obblighi dichiarativi del triennio successivo.

LA FORMULA DI LEGGE

«Non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati» (art. 283, comma 1, del codice della crisi).

PARTE SECONDA · CAPITOLO 9

La meritevolezza: dolo, colpa grave, atti in frode

È il cuore dell'istituto. Poiché il beneficio sacrifica integralmente la pretesa dei creditori senza contropartita patrimoniale, la legge lo condiziona a un giudizio sulla condotta del debitore. Il giudice concede l'esdebitazione dopo aver valutato la meritevolezza e verificato, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Il dolo

Il dolo ricorre quando il debitore ha contratto obbligazioni con la consapevolezza di non poterle adempiere, o comunque con l'intenzione di non adempierle. È l'ipotesi dell'indebitamento programmato, di chi accede al credito rappresentando una situazione economica inesistente, di chi acquista beni o servizi sapendo di non poterli pagare.

La prova del dolo non richiede la confessione né una condanna penale: può essere desunta da elementi oggettivi, quali la sproporzione manifesta tra il debito assunto e la capacità reddituale al momento dell'assunzione, la reiterazione di condotte analoghe, la falsità delle dichiarazioni rese al finanziatore.

La colpa grave

È la nozione più ampia e, nella pratica, quella intorno alla quale si concentra il contenzioso. Ricorre quando il debitore ha assunto obbligazioni con una negligenza che eccede l'ordinaria imprudenza, trascurando le conseguenze prevedibili delle proprie scelte secondo un criterio di normale diligenza.

Sono state considerate espressive di colpa grave, nell'elaborazione giurisprudenziale, condotte quali il ricorso reiterato al credito al consumo in presenza di un reddito manifestamente insufficiente al rimborso; l'assunzione di impegni finanziari in serie ravvicinata, senza alcuna verifica della sostenibilità complessiva; la sistematica destinazione di risorse a spese voluttuarie in presenza di obbligazioni scadute; l'accesso al credito mediante il ricorso a più intermediari per occultare a ciascuno l'esposizione complessiva.

Non integrano invece colpa grave le condotte che, pur avendo contribuito al dissesto, sono riconducibili a eventi non prevedibili o non controllabili: la perdita del lavoro, la malattia, l'insuccesso di un'iniziativa economica ragionevolmente pianificata, il mancato incasso di crediti su cui si faceva legittimo affidamento, l'escussione di una garanzia prestata in un contesto in cui il rischio appariva remoto.

Il criterio della proporzione

Il giudizio non è morale ma tecnico. Non si valuta lo stile di vita del debitore in astratto, bensì la proporzione tra le obbligazioni assunte e la capacità di adempierle al momento dell'assunzione, alla luce delle informazioni allora disponibili. La valutazione è dunque necessariamente retrospettiva e va condotta sul singolo atto di indebitamento, non sul risultato finale.

Questa impostazione produce una conseguenza pratica rilevante: la ricostruzione cronologica dell'indebitamento è essenziale. Occorre stabilire quando ciascuna obbligazione è stata assunta, quale fosse in quel momento la situazione reddituale e patrimoniale del debitore, quale l'esposizione già in essere. È il lavoro documentale che sostiene, o compromette, l'intera domanda.

Gli atti in frode

La verifica dell'assenza di atti in frode riguarda le condotte dirette a sottrarre beni alla garanzia dei creditori o a pregiudicarne le ragioni: le alienazioni simulate, i trasferimenti a familiari a titolo gratuito o a prezzo vile in prossimità dell'insolvenza, la costituzione di vincoli di destinazione, l'occultamento di disponibilità, la preferenza accordata ad alcuni creditori in danno di altri quando l'insolvenza era già manifesta.

Rileva anche la condotta processuale: la reticenza nella dichiarazione dei beni, l'omissione di rapporti bancari, l'indicazione incompleta dei creditori. La trasparenza non è un requisito accessorio, ma parte integrante della meritevolezza.

IL PRINCIPIO

Il giudizio di meritevolezza non premia la povertà: premia la correttezza. Un debitore privo di qualunque bene ma responsabile di un indebitamento doloso o gravemente colposo non ottiene il beneficio. Un debitore che ha perso tutto per cause non imputabili lo ottiene, pur non offrendo nulla ai creditori.

PARTE SECONDA · CAPITOLO 10

Il beneficio concesso una sola volta

La legge stabilisce che il debitore può accedere all'esdebitazione da incapiente solo per una volta. La limitazione è assoluta e non ammette deroghe legate al tempo trascorso o al mutamento delle circostanze.

La ragione della regola

L'irripetibilità si giustifica con la natura del beneficio. In tutte le altre procedure la liberazione dai debiti è preceduta da un sacrificio: la liquidazione del patrimonio, l'esecuzione di un piano, il pagamento di una percentuale. Qui il sacrificio manca del tutto, e il costo dell'operazione grava per intero sui creditori. Consentirne la reiterazione significherebbe trasformare lo strumento in una forma stabile di irresponsabilità patrimoniale.

Il rapporto con le altre esdebitazioni

La regola riguarda l'esdebitazione da incapiente. Il debitore che abbia in passato conseguito l'esdebitazione all'esito di una liquidazione non è per ciò solo escluso, ma la circostanza entra nella valutazione complessiva della meritevolezza e va dichiarata. Nella disciplina generale dell'esdebitazione, del resto, sono previste condizioni ostative espressamente riferite al beneficio già ottenuto in precedenza, che testimoniano l'attenzione del legislatore al fenomeno della reiterazione.

Le conseguenze pratiche

La regola impone una considerazione strategica di cui il debitore deve essere avvertito. Poiché il beneficio è irripetibile, esso va utilizzato quando la situazione è consolidata, cioè quando l'intero passivo è emerso e la condizione di incapacienza è stabile.

Presentare la domanda mentre sono ancora in corso accertamenti tributari suscettibili di produrre nuove pretese, o mentre penda un giudizio dal quale può derivare un'ulteriore obbligazione, espone al rischio di consumare il beneficio su una parte soltanto del passivo, restando esposti per il resto senza possibilità di rimedio. La ricognizione preventiva e completa della posizione debitoria — comprese le pendenze potenziali — non è un adempimento formale, ma una precauzione essenziale.

AVVERTENZA

L'esdebitazione libera dai debiti anteriori al decreto. I debiti sorti successivamente restano dovuti e, poiché il beneficio non è ripetibile, non potranno essere oggetto di una nuova domanda della stessa specie. È la ragione per cui il momento della domanda va scelto con attenzione.

PARTE TERZA · CAPITOLO 11

L'organismo di composizione della crisi

La domanda non può essere presentata direttamente dal debitore al tribunale. La legge impone il passaggio attraverso un organismo di composizione della crisi, che assume un ruolo di filtro, di istruttoria e, dopo il decreto, di vigilanza.

Che cos'è

L'organismo di composizione della crisi è una struttura iscritta in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, costituita presso gli enti pubblici, le camere di commercio, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai. Opera per il tramite di un gestore della crisi, professionista designato per il singolo procedimento.

La sua funzione non è quella di difendere il debitore, ruolo che compete al difensore, né quella di rappresentare i creditori. È un ausiliario che opera in posizione di terzietà, chiamato a verificare, ricostruire e attestare. Le sue valutazioni hanno un peso determinante sull'esito della domanda.

Il rapporto con il difensore

L'assistenza tecnica del difensore e l'intervento dell'organismo non si sovrappongono. Il difensore imposta la strategia, verifica preliminarmente la sussistenza dei presupposti, seleziona lo strumento, raccoglie e organizza la documentazione, redige la domanda, cura il contraddittorio con i creditori che propongano reclamo, assiste il debitore negli adempimenti successivi al decreto.

L'organismo esercita un controllo autonomo su quanto rappresentato, compie le verifiche che ritiene necessarie, redige la relazione particolareggiata e vi esprime le proprie valutazioni. Una relazione critica o incompleta compromette la domanda; una relazione solida la sostiene. È perciò essenziale che il fascicolo consegnato all'organismo sia completo e ordinato fin dall'inizio.

La scelta dell'organismo

La designazione avviene secondo le regole proprie di ciascun organismo e, in mancanza, mediante nomina di un professionista da parte del giudice. Nella prassi la scelta si orienta verso gli organismi costituiti presso gli ordini professionali del circondario, per ragioni di prossimità e di continuità dei rapporti.

NOTA

L'organismo non è un avversario del debitore, ma non è nemmeno un suo patrocinator. Fornirgli informazioni parziali o inesatte è controproducente: le verifiche che compie riguardano banche dati, rapporti bancari, registri immobiliari e mobiliari, e le omissioni emergono. Quando emergono, incidono sulla valutazione di meritevolezza.

PARTE TERZA · CAPITOLO 12

La domanda e la documentazione

La legge indica con precisione i documenti che devono accompagnare la domanda. L'elenco è tassativo nel minimo, non nel massimo: nulla vieta, e anzi la prassi consiglia, di produrre ogni ulteriore documento utile a dimostrare i presupposti.

I documenti richiesti

La domanda è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione (art. 283, comma 3, del codice della crisi):

1. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
2. l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
3. la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
4. l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

L'elenco dei creditori

È il documento su cui si concentrano gli errori più frequenti. Deve essere completo: l'omissione di un creditore, anche non intenzionale, produce conseguenze gravi, perché il creditore pretermesso non riceve la comunicazione del decreto e non è posto in condizione di reclamare.

La ricognizione va condotta con metodo, incrociando più fonti: gli estratti conto bancari degli ultimi anni, la centrale rischi e i sistemi di informazione creditizia, l'estratto di ruolo o la situazione debitoria rilasciata dall'agente della riscossione, gli atti giudiziari ricevuti, le comunicazioni delle società di recupero crediti, i contratti di finanziamento e le fidejussioni prestate. Vanno indicati anche i creditori il cui credito è contestato, con l'annotazione della contestazione, e i crediti prescritti, con l'indicazione della causa di estinzione.

L'attenzione richiesta agli indirizzi di posta elettronica non è formale. La comunicazione del decreto ai creditori segna il decorso del termine per il reclamo: un indirizzo errato o non verificabile può compromettere la regolarità della comunicazione e, di conseguenza, la stabilità del provvedimento.

Gli atti di straordinaria amministrazione

Devono essere elencati gli atti compiuti nel quinquennio: alienazioni immobiliari, donazioni, costituzione di vincoli, rinunce a diritti, transazioni, acquisti di rilievo, conferimenti in società, cessioni di quote. L'elenco serve al giudice per verificare l'assenza di atti in frode ed è quindi strettamente connesso al giudizio di meritevolezza.

L'omissione di un atto rilevante è tra le cause più ricorrenti di rigetto, non tanto per l'atto in sé quanto per il significato che l'omissione assume. Un trasferimento immobiliare a un familiare, se dichiarato e spiegato, può risultare privo di rilievo; se taciuto e poi rilevato dall'organismo, diventa indizio di reticenza.

Le dichiarazioni dei redditi e le entrate del nucleo

Le dichiarazioni del triennio documentano l'andamento reddituale. L'indicazione delle entrate del nucleo familiare, che eccede la sfera del solo debitore, serve al calcolo della soglia di incapacienza e alla verifica di quanto occorre al mantenimento. Vanno indicate tutte le entrate, comprese quelle non fiscalmente rilevanti: prestazioni assistenziali, assegni, sostegni pubblici, contributi ricevuti con continuità.

DOCUMENTI ULTERIORI CONSIGLIATI

Oltre a quelli richiesti dalla legge è opportuno produrre: lo stato di famiglia e la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente; gli estratti conto dei rapporti bancari e postali degli ultimi anni; la visura ipocatastale e la visura al pubblico registro automobilistico; la situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione; la documentazione sanitaria, ove la condizione di salute rilevi sulla capacità di produrre reddito; i provvedimenti di separazione o divorzio; i contratti di finanziamento con i relativi piani di ammortamento; la documentazione relativa alla perdita del lavoro o alla cessazione dell'attività.

PARTE TERZA · CAPITOLO 13

La relazione particolareggiata

La relazione dell'organismo di composizione della crisi è l'atto centrale del procedimento. È su di essa che il giudice fonda la valutazione di meritevolezza, ed è per questo che la sua preparazione merita la massima cura.

Il contenuto legale

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo, che comprende (art. 283, comma 4, del codice della crisi):

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3. l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
4. la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Le cause dell'indebitamento e la diligenza

Non è sufficiente affermare che il debitore ha perso il lavoro o che l'attività è andata male. Occorre ricostruire la sequenza: quando ciascuna obbligazione è stata assunta, a fronte di quale situazione reddituale, con quale prospettiva di rimborso, e quale evento ha interrotto la sostenibilità del piano. È una ricostruzione cronologica e documentale, non una narrazione.

La valutazione della diligenza si compie confrontando, per ciascun atto di indebitamento, l'impegno assunto con la capacità di adempierlo allora esistente. Un finanziamento contratto quando il reddito era stabile e sufficiente non è indice di negligenza, ancorché divenuto insostenibile a seguito di eventi successivi. Un finanziamento contratto quando l'esposizione era già manifestamente superiore alla capacità di rimborso lo è.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere

Questa sezione espone il nesso tra le cause del dissesto e l'attuale impossibilità di far fronte alle obbligazioni. È il luogo in cui si documentano gli eventi sopravvenuti: la cessazione del rapporto di lavoro, l'insorgere della malattia, la separazione, il fallimento del debitore principale garantito, il crollo dei ricavi dell'attività.

Gli atti impugnati

L'indicazione degli atti impugnati dai creditori consente al giudice di verificare l'esistenza di contenziosi revocatori pendenti, che potrebbero condurre al recupero di beni e quindi incidere sulla stessa configurabilità dell'incapienza.

La valutazione sulla documentazione

L'organismo non si limita a ricevere i documenti: ne valuta la completezza e l'attendibilità. Un giudizio negativo su questo punto è di regola fatale alla domanda, perché priva il tribunale della base conoscitiva necessaria e getta un'ombra sulla trasparenza del debitore.

CONSIGLIO OPERATIVO

La qualità della relazione dipende in larga misura dalla qualità del materiale che l'organismo riceve. Un fascicolo ordinato, con una cronologia dell'indebitamento, i documenti numerati e le anomalie già spiegate, produce una relazione articolata e favorevole. Un fascicolo lacunoso produce una relazione prudente, piena di riserve, che il tribunale legge come un segnale di allarme.

PARTE TERZA · CAPITOLO 14

Il merito creditizio del finanziatore

Una disposizione di particolare interesse impone all'organismo di verificare non solo la condotta del debitore, ma anche quella di chi gli ha concesso credito. È il riconoscimento normativo di una responsabilità condivisa nella formazione del sovraindebitamento.

La disposizione

L'organismo, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata dalla norma per la soglia di incapacienza (art. 283, comma 5, del codice della crisi).

Il significato

La disposizione ribalta parzialmente la prospettiva. Se il finanziatore ha concesso credito senza verificare che il debitore fosse in grado di rimborsarlo, il dissesto non è imputabile alla sola imprudenza di chi si è indebitato. La condotta dell'intermediario diventa un elemento del giudizio e attenua la valutazione di negligenza a carico del debitore.

Il parametro di riferimento è espressamente ancorato alla soglia dell'incapienza: è idonea la valutazione che consideri il reddito disponibile al netto di quanto necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso, quantificato in misura non inferiore a quella prevista per il calcolo dell'incapienza. Ne deriva un criterio verificabile e non meramente descrittivo.

Il rilievo pratico

Nella prassi la verifica assume importanza soprattutto nelle posizioni caratterizzate da esposizioni multiple verso società finanziarie, da cessioni del quinto ripetute e da operazioni di consolidamento. Se emerge che il credito è stato concesso in presenza di segnalazioni negative già registrate, o a fronte di un reddito manifestamente incapiente rispetto alla rata, il dato depone a favore della meritevolezza del debitore.

Per questo motivo la documentazione contrattuale dei finanziamenti va prodotta integralmente: non solo il contratto, ma la documentazione istruttoria disponibile, le comunicazioni ricevute, i piani di ammortamento e le eventuali evidenze delle segnalazioni esistenti al momento dell'erogazione.

IL PRINCIPIO

Il sovraindebitamento non è sempre il prodotto della sola imprudenza del debitore. Quando il credito è stato concesso senza un'effettiva verifica della sostenibilità, la responsabilità è condivisa, e la legge impone che di ciò si tenga conto nel valutare la meritevolezza.

PARTE TERZA · CAPITOLO 15

I costi della procedura

La questione dei costi non è secondaria. Un debitore che non ha nulla difficilmente può sostenere gli oneri di una procedura, e il legislatore ha affrontato il problema in modo esplicito.

La riduzione dei compensi

La norma stabilisce che i compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà (art. 283, comma 6, del codice della crisi). È una previsione che tiene conto della condizione del richiedente e della struttura semplificata del procedimento, nel quale non vi è patrimonio da amministrare né liquidazione da eseguire.

Le altre voci

Restano gli oneri ordinari del procedimento: il contributo unificato, ove dovuto, i diritti di cancelleria, le spese per l'acquisizione dei documenti — visure ipocatastali, certificazioni, estratti — e il compenso del difensore.

Il debitore che si trovi nelle condizioni reddituali previste dalla legge può accedere al patrocinio a spese dello Stato, che copre il compenso del difensore secondo i parametri di legge. La verifica di questa possibilità è uno dei primi passaggi del colloquio professionale, poiché incide direttamente sulla praticabilità dell'iniziativa.

Una valutazione di convenienza

Il confronto va condotto tra il costo dell'iniziativa e il costo dell'inerzia. Restare debitore significa subire pignoramenti sullo stipendio o sulla pensione nei limiti consentiti, sopportare interessi che continuano a maturare, essere escluso dal credito, non poter intestare beni. Il costo della procedura, per quanto non trascurabile in valore assoluto, si commisura a un risultato definitivo.

DA VERIFICARE SUBITO

Sussistenza delle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato; misura dei compensi praticata dall'organismo territorialmente competente, già ridotta della metà per legge; entità delle spese documentali necessarie. Sono i tre elementi che determinano l'esborso effettivo.

PARTE TERZA · CAPITOLO 16

Il decreto del giudice

Il procedimento si conclude con un decreto. È un provvedimento che non si limita a concedere il beneficio, ma ne definisce anche il regime per il triennio successivo.

L'istruttoria

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione (art. 283, comma 7, del codice della crisi).

Il potere di assumere informazioni è ampio e consente al tribunale di disporre accertamenti presso l'anagrafe tributaria, gli intermediari finanziari, i pubblici registri, nonché di richiedere chiarimenti all'organismo o al debitore. Non è previsto un contraddittorio anticipato con i creditori, la cui tutela è assicurata dal reclamo successivo alla comunicazione del decreto.

Il contenuto necessario

Il decreto non contiene soltanto la concessione del beneficio. Esso indica le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori.

Questa parte del provvedimento è di importanza pratica decisiva e viene spesso sottovalutata. Il decreto stabilisce quando e come la dichiarazione va resa; l'inosservanza espone alla revoca. La lettura attenta del dispositivo, e l'annotazione delle scadenze, sono adempimenti che il difensore deve curare al momento stesso della comunicazione del provvedimento.

Gli effetti immediati

Il decreto produce la liberazione dai debiti e la conseguente inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Le procedure esecutive individuali fondate su tali crediti perdono la loro ragione; le segnalazioni e le iscrizioni conseguenti ai crediti estinti perdono il presupposto.

Il rigetto

Il giudice può respingere la domanda quando ritenga insussistenti i presupposti: perché il debitore dispone di utilità, perché il reddito eccede la soglia, perché la meritevolezza non è dimostrata, perché la documentazione è incompleta o inattendibile. Il rigetto non preclude la proposizione di una nuova domanda quando siano venute meno le ragioni che lo hanno determinato, né preclude l'accesso a una diversa procedura di regolazione della crisi.

RIFERIMENTO NORMATIVO

«Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori» (art. 283, comma 7, del codice della crisi).

PARTE TERZA · CAPITOLO 17

Il reclamo dei creditori

Il beneficio è concesso senza un preventivo contraddittorio con i creditori. La loro tutela è assicurata dal rimedio impugnatorio, che si esercita dopo la comunicazione del provvedimento.

La comunicazione

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo nel termine di trenta giorni (art. 283, comma 8, del codice della crisi, che rinvia alla disciplina generale del reclamo contenuta nell'art. 124 del medesimo codice).

La regolarità della comunicazione è essenziale. È qui che si misura l'importanza di un elenco dei creditori completo e di indirizzi corretti: un creditore che non riceva la comunicazione non è posto in condizione di esercitare il proprio diritto, con conseguenze sulla stabilità del provvedimento.

I motivi

Il reclamo può investire ogni profilo del provvedimento. Nella pratica i motivi ricorrenti sono tre. Il primo attiene all'insussistenza dell'incapienza: il creditore deduce l'esistenza di beni, di redditi superiori alla soglia, di crediti verso terzi, di aspettative concrete non dichiarate. Il secondo attiene alla meritevolezza: si allegano condotte espressive di dolo o colpa grave, o atti dispositivi pregiudizievoli. Il terzo attiene alla completezza della rappresentazione: si deduce l'omissione di creditori, di rapporti bancari, di atti di straordinaria amministrazione.

La preparazione della difesa

Il debitore che abbia costruito la domanda su una base documentale solida affronta il reclamo con relativa tranquillità: le circostanze contestate sono di regola già esposte e spiegate negli atti. Il debitore che abbia taciuto o minimizzato si trova invece a dover giustificare a posteriori un'omissione, il che è assai più difficile e incide sulla valutazione complessiva della sua condotta.

Questa è la ragione più concreta della raccomandazione alla trasparenza che percorre l'intera guida: non un'esortazione di principio, ma una regola di prudenza processuale.

TERMINE

Trenta giorni dalla comunicazione del decreto. È un termine perentorio: decorso senza reclami, il provvedimento non è più impugnabile con questo rimedio, ferma restando la possibilità di revoca nei casi previsti dalla legge.

PARTE QUARTA · CAPITOLO 18

Il triennio di osservazione e la dichiarazione annuale

Con il decreto il debitore è liberato, ma non ha esaurito i propri obblighi. Si apre un periodo di tre anni durante il quale egli è tenuto a rendere conto della propria situazione economica e l'organismo è tenuto a vigilare. È la fase in cui si concentrano gli errori più costosi, perché il beneficio già ottenuto può essere perduto.

La durata

Il periodo di osservazione è di tre anni e decorre dal decreto che concede l'esdebitazione. Entro tale arco temporale rilevano le utilità che sopraggiungano; decorso il triennio, il beneficio si consolida definitivamente.

L'obbligo dichiarativo

Il debitore deve presentare, con le modalità e nel termine indicati dal decreto, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori. L'obbligo è espressamente presidiato dalla sanzione della revoca del beneficio.

La formulazione della norma riferisce la dichiarazione alle utilità ulteriori «ove positiva». La lettura prudente, e quella che si raccomanda nella pratica, è di rendere comunque la dichiarazione nel termine fissato, anche quando nulla sia sopraggiunto: il deposito di una dichiarazione negativa documenta l'adempimento, non espone ad alcun rischio e previene ogni contestazione sulla tempestività. È inoltre frequente che il decreto stesso prescriva espressamente il deposito annuale a prescindere dall'esito.

Il contenuto della dichiarazione

La dichiarazione espone la situazione reddituale e patrimoniale dell'anno di riferimento: redditi percepiti, variazioni della composizione del nucleo familiare, acquisti o incrementi patrimoniali, successioni aperte, liberalità ricevute, crediti riscossi, indennità o risarcimenti conseguiti. Va corredata della documentazione che la sostiene, in primo luogo la dichiarazione dei redditi dell'anno.

La vigilanza dell'organismo

Nei tre anni successivi al deposito del decreto l'organismo vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori (art. 283, comma 9, del codice della crisi). Non si tratta di un controllo meramente formale: l'organismo può accedere alle informazioni disponibili e riscontrare quanto dichiarato.

Ne consegue che l'omissione o l'inesattezza della dichiarazione non è un rischio teorico. Il sistema è costruito perché le utilità sopraggiunte emergano, e chi le occulta si espone alla revoca del beneficio oltre che alle conseguenze proprie delle dichiarazioni non veritiere.

REGOLA PRATICA

Annotare immediatamente la scadenza indicata nel decreto e ripeterla per i tre anni. Depositare la dichiarazione anche quando nulla sia sopraggiunto. Conservare la prova del deposito. Sono tre accorgimenti elementari che mettono al riparo dall'unica causa di revoca interamente dipendente dalla condotta del debitore.

PARTE QUARTA · CAPITOLO 19

Le utilità sopraggiunte e le azioni dei creditori

Il meccanismo che governa il triennio è il vero baricentro dell'istituto. La liberazione è immediata, ma resta ferma l'esigibilità del debito se nel periodo di osservazione sopraggiungono utilità ulteriori.

La regola

Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni previsti dalla norma, se entro tre anni dal decreto del giudice sopraggiungano utilità ulteriori rispetto alla soglia reddituale di legge, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori (art. 283, comma 1, del codice della crisi).

Tre elementi vanno colti. Il primo: l'utilità deve essere *ulteriore* rispetto a quanto indicato dalla soglia di incapienza, sicché l'incremento reddituale che non superi quel limite non assume rilievo. Il secondo: l'utilità deve consentire l'*utile* soddisfacimento dei creditori, con esclusione degli incrementi di valore trascurabile, il cui recupero sarebbe assorbito dai costi. Il terzo: l'utilità deve sopraggiungere entro il triennio.

Che cosa può sopraggiungere

Rientrano nella nozione, a titolo esemplificativo: una successione ereditaria che devolva beni o denaro; una donazione o altra liberalità; una vincita; un risarcimento o un'indennità conseguita; la riscossione di un credito già esistente ma sino ad allora inesigibile; un miglioramento stabile e apprezzabile della condizione reddituale, oltre la soglia; l'acquisto di beni suscettibili di realizzazione.

Non rientrano nella nozione, per espressa previsione di legge, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati. Non rientrano, per definizione, gli incrementi reddituali che restino entro la soglia di incapienza, poiché essi non fanno venir meno il presupposto sul quale il beneficio è stato concesso.

Il meccanismo di reazione

La legge non prevede una revoca automatica del beneficio né un obbligo di pagamento generalizzato. Il congegno è più raffinato: se l'organismo verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

Ne derivano tre conseguenze rilevanti. La prima: l'iniziativa passa ai creditori, che non sono obbligati ad agire. La seconda: l'aggressione è circoscritta alle utilità sopraggiunte, e non si estende al restante patrimonio del debitore né ai redditi che restino entro la soglia. La terza: l'at-

tivazione del meccanismo è filtrata dall'autorizzazione del giudice, che verifica la ricorrenza dei presupposti.

La stabilizzazione

Decorso il triennio senza che siano sopraggiunte utilità rilevanti, il beneficio si consolida. I crediti anteriori restano definitivamente inesigibili e nessun successivo miglioramento della condizione economica del debitore può riattivarli. È il momento in cui la seconda opportunità diventa piena.

RIFERIMENTO NORMATIVO

«L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione [...] e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori [...]. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità» (art. 283, comma 9, del codice della crisi).

PARTE QUARTA · CAPITOLO 20

La revoca del beneficio

Il beneficio concesso può essere perduto. Le ipotesi non sono numerose, ma sono concrete, e la loro conoscenza è parte essenziale dell'informazione che il debitore deve ricevere prima ancora di presentare la domanda.

L'omesso deposito della dichiarazione

È l'ipotesi espressamente prevista dalla norma. Il decreto indica le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori, e lo fa «a pena di revoca del beneficio». L'inosservanza dell'obbligo è dunque, per espressa previsione di legge, causa di revoca.

È un'ipotesi che dipende interamente dalla diligenza del debitore e del suo difensore. È anche, per questa ragione, la più evitabile e insieme la più frequente: il debitore che, ottenuto il decreto, consideri conclusa la vicenda e trascuri l'adempimento annuale rischia di perdere un risultato già conseguito per una dimenticanza.

La scoperta di condotte fraudolente

Il beneficio è concesso sulla base di una rappresentazione della situazione del debitore. Se emerge che tale rappresentazione era falsa o gravemente incompleta — beni occultati, creditori taciuti, atti dispositivi non dichiarati, documenti non veritieri — viene meno il presupposto stesso del provvedimento.

La reazione dell'ordinamento non si esaurisce sul piano civile. La falsa rappresentazione resa nell'ambito di una procedura concorsuale può assumere rilievo sotto altri profili, di cui il debitore deve essere reso consapevole.

L'accoglimento del reclamo

Il decreto può essere riformato in sede di reclamo proposto dai creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Non si tratta tecnicamente di revoca, ma l'effetto pratico per il debitore è analogo: il beneficio viene meno.

Gli effetti

Venuto meno il beneficio, i crediti tornano esigibili e i creditori riacquistano la piena facoltà di agire. Poiché l'esdebitazione da incapiente si consegue una sola volta, la perdita del beneficio per fatto imputabile al debitore ha conseguenze particolarmente severe, restando praticabili le sole procedure che presuppongono un patrimonio o una capacità di pagamento che, per definizione, il debitore incapiente non ha.

AVVERTENZA ESSENZIALE

L'esdebitazione non si esaurisce con il decreto. Per tre anni il debitore ha un obbligo di trasparenza presidiato dalla revoca. Chi assiste il debitore ha il dovere di rappresentarglielo con chiarezza al momento della domanda, e non dopo.

PARTE QUARTA · CAPITOLO 21

Gli effetti: quali debiti si estinguono

L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti. Conviene precisare che cosa questo significhi in concreto.

La natura dell'effetto

Il credito non viene cancellato nella sua esistenza giuridica: diviene inesigibile nei confronti del debitore esdebitato. La distinzione, di apparenza teorica, ha conseguenze pratiche precise. Il creditore non può più pretendere il pagamento né agire in via esecutiva; conserva però i propri diritti verso i coobbligati e i garanti, come si dirà.

L'estensione temporale

L'effetto riguarda i debiti anteriori. I debiti sorti successivamente al decreto restano integralmente dovuti e non sono in alcun modo toccati dal beneficio. La corretta individuazione del momento genetico di ciascuna obbligazione è dunque essenziale, specie per i rapporti di durata e per le obbligazioni tributarie, il cui presupposto può collocarsi in epoca anteriore anche quando l'atto impositivo sia successivo.

I debiti tributari e contributivi

È una delle domande che ricorrono con maggiore frequenza. I debiti verso l'erario e verso gli enti previdenziali non figurano tra le categorie escluse dall'effetto liberatorio: essi rientrano pertanto nell'esdebitazione, al pari degli altri crediti chirografari rimasti insoddisfatti.

Diverso è il regime delle sanzioni: quelle amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti restano escluse, come si vedrà nel capitolo seguente. La distinzione tra imposta, interessi e sanzione assume dunque rilievo pratico nella ricognizione del passivo.

I creditori che non hanno partecipato

Le disposizioni generali in materia di esdebitazione prevedono che, nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l'esdebitazione operi per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. La regola è concepita per le procedure concorsuali con distribuzione dell'attivo; nell'esdebitazione dell'incapiente, ove nessuna somma è distribuita e la percentuale attribuita è pari a zero, la liberazione riguarda l'intero credito.

Le conseguenze accessorie

Estinto il debito, vengono meno i presupposti delle iscrizioni e delle segnalazioni che vi si fondano. Le procedure esecutive pendenti sui crediti esdebitati perdono la loro base; le trattenute in

corso sullo stipendio o sulla pensione fondate su tali crediti devono cessare. Il debitore ha interesse ad attivarsi tempestivamente presso i soggetti interessati, comunicando il provvedimento, poiché l'aggiornamento non sempre avviene in via automatica.

IL RISULTATO

Il debitore esdebitato può tornare a percepire il proprio reddito senza trattenute fondate sui crediti estinti, a intestarsi beni, a ricostruire una posizione economica. È esattamente il risultato che l'istituto persegue: restituire alla produzione di reddito chi ne era stato escluso.

PARTE QUARTA · CAPITOLO 22

I debiti che restano dovuti

La liberazione non è totale. Alcune categorie di crediti restano escluse dall'effetto esdebitativo, in ragione della loro natura e della funzione che assolvono.

Le esclusioni

Le disposizioni generali in materia di esdebitazione stabiliscono che restano esclusi dal beneficio gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7, del codice della crisi).

Mantenimento e alimenti

L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge o ai figli, l'obbligazione alimentare, il contributo per le spese straordinarie non sono toccati dall'esdebitazione. La ragione è evidente: si tratta di obbligazioni destinate a soddisfare bisogni essenziali di soggetti che l'ordinamento protegge in via prioritaria, e la cui estinzione trasferirebbe il peso del dissesto su chi ne è già vittima indiretta.

La circostanza ha rilievo pratico notevole nelle situazioni di crisi familiare. Il debitore separato o divorziato che ottenga l'esdebitazione resta integralmente tenuto agli obblighi verso i figli e verso l'ex coniuge, sia per gli arretrati sia per le mensilità future.

Il danno da fatto illecito extracontrattuale

Restano dovuti i debiti risarcitori che nascono da un illecito extracontrattuale. L'esclusione riguarda la responsabilità aquiliana e non si estende all'inadempimento contrattuale, i cui effetti risarcitori seguono la sorte del credito principale.

Le sanzioni

Restano dovute le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. La precisazione finale è importante: la sanzione che accede a un debito estinto per effetto dell'esdebitazione segue la sorte del debito principale; la sanzione autonoma, che non accede ad alcun credito esdebitato, resta dovuta.

Una lettura d'insieme

Le esclusioni condividono una logica comune: sottrarre al beneficio le obbligazioni che assolvono a una funzione non meramente patrimoniale, e cioè il sostegno delle persone protette, la riparazione del torto e la risposta sanzionatoria dell'ordinamento. È una scelta di equilibrio tra l'esigenza di offrire una seconda opportunità e quella di non trasformare la liberazione in una neutralizzazione delle responsabilità.

DA CHIARIRE AL DEBITORE

Chi è tenuto al mantenimento dei figli non ottiene, con l'esdebitazione, alcuna riduzione di quell'obbligo, né per il passato né per il futuro. Chi ha un debito risarcitorio da illecito extracontrattuale continuerà a doverlo. Ogni aspettativa diversa va corretta prima di avviare la procedura.

PARTE QUARTA · CAPITOLO 23

Coobbligati, fideiussori e garanti

È il profilo che, nell'esperienza professionale, genera il maggior numero di equivoci. L'esdebitazione è un beneficio personale e non estende i propri effetti a chi è obbligato insieme al debitore o per lui.

La regola

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6, del codice della crisi).

Ne consegue che il creditore, pur non potendo più pretendere alcunché dal debitore esdebitato, conserva integralmente la propria pretesa verso il coobbligato solidale, verso il fideiussore, verso il terzo datore di ipoteca e verso chiunque altro abbia assunto un'obbligazione di garanzia.

Le situazioni ricorrenti

Il mutuo cointestato tra coniugi: l'esdebitazione ottenuta da uno non libera l'altro, che resta tenuto per l'intero. Il finanziamento garantito da un familiare: il garante continua a rispondere e, dopo aver pagato, non potrà utilmente rivalersi sul debitore esdebitato, poiché il credito di regresso verso quest'ultimo segue la sorte dei crediti liberati. Il debito sociale garantito dal socio: la liberazione personale del socio non incide sulla posizione degli altri garanti.

La valutazione preventiva

La regola impone una considerazione strategica che precede la domanda. Se il passivo è in larga misura garantito da familiari, l'esdebitazione del debitore principale non risolve il problema del nucleo: sposta l'aggressione dal debitore ai garanti. In tali casi la valutazione deve estendersi alla posizione di ciascuno e verificare se anche i garanti versino in condizioni tali da poter accedere, a loro volta, a uno strumento di regolazione della crisi.

È una verifica che va condotta all'inizio e non a beneficio ottenuto, quando le decisioni sono ormai irreversibili e il beneficio, per il debitore principale, è già consumato.

IL PUNTO

L'esdebitazione libera una persona, non una famiglia e non un debito. Prima di presentare la domanda occorre mappare tutte le posizioni collegate — coobbligati, fideiussori, terzi datori — e valutare l'effetto complessivo dell'iniziativa sul nucleo familiare.

PARTE QUINTA · CAPITOLO 24

Gli errori che fanno respingere la domanda

L'esperienza consente di individuare alcuni errori ricorrenti. Nessuno di essi riguarda questioni giuridiche complesse: attengono tutti alla preparazione del fascicolo e alla condotta del debitore.

Elenco dei creditori incompleto

È l'errore più frequente. Il debitore ricostruisce il passivo a memoria, dimenticando le posizioni più risalenti, quelle cedute a società di recupero, quelle derivanti da garanzie prestate. L'omissione compromette la regolarità delle comunicazioni e, quando emerge, incide sulla valutazione di trasparenza. La ricognizione va condotta documentalmente, non a memoria.

Omessa dichiarazione di beni o di atti dispositivi

La quota di un immobile ricevuta per successione e ritenuta priva di valore; il veicolo intestato ma utilizzato da un familiare; la donazione fatta anni prima a un figlio. Sono elementi che il debitore tende a non menzionare perché li reputa irrilevanti. L'organismo li rileva comunque, attraverso le visure, e l'omissione produce un danno assai maggiore del fatto omesso.

Sopravvalutazione delle spese di mantenimento

Il calcolo dell'incapienza richiede la deduzione di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia. Una quantificazione gonfiata, non sostenuta da documenti, è agevolmente contestabile e mina la credibilità dell'intera esposizione. Le voci vanno documentate e mantenute entro parametri difendibili.

Domanda prematura

Presentare la domanda mentre pendono accertamenti tributari, giudizi risarcitori o altre pendenze suscettibili di generare nuove obbligazioni significa rischiare di consumare un beneficio irripetibile su un passivo incompleto. Quando la situazione non è consolidata, attendere è spesso la scelta corretta.

Scelta errata dello strumento

Il debitore che dispone di beni liquidabili o di un reddito superiore alla soglia non è incapiente. Presentare ugualmente la domanda conduce al rigetto e ritarda l'accesso alla procedura appropriata. La verifica preliminare dei presupposti è la parte più importante del lavoro professionale, e va compiuta prima di ogni altra attività.

Ricostruzione narrativa e non documentale

La relazione dell'organismo deve poggiare su documenti. Una ricostruzione affidata al racconto del debitore, per quanto sincero, non consente di verificare la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni. Occorre la cronologia, i contratti, gli estratti conto, le buste paga, le comunicazioni ricevute.

Trascuratezza nella fase successiva al decreto

Ottenuto il beneficio, il debitore considera chiusa la vicenda e omette la dichiarazione annuale. È l'errore più grave, perché fa perdere un risultato già acquisito. L'obbligo dura tre anni e va presidiato con la stessa attenzione riservata alla domanda.

SINTESI

Le domande vengono respinte, nella grande maggioranza dei casi, non per ragioni giuridiche ma per carenze documentali e per omissioni. La qualità del fascicolo è il fattore che più incide sull'esito.

PARTE QUINTA · CAPITOLO 25

La preparazione del fascicolo

Quanto segue è una traccia operativa, utile a ordinare il lavoro preparatorio. Non sostituisce l'assistenza professionale, ma consente di presentarsi al primo colloquio con il materiale essenziale già raccolto.

Fase uno: la ricognizione del passivo

- Situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione, comprensiva dei carichi affidati e non ancora notificati.
- Contratti di finanziamento, mutuo, cessione del quinto, carte revolving, con i relativi piani di ammortamento e conteggi estintivi.
- Fidejussioni prestate, con indicazione del debitore garantito e dello stato del rapporto.
- Atti giudiziari ricevuti: decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, sentenze.
- Comunicazioni di società di recupero crediti e di cessionari dei crediti.
- Debiti verso privati, anche non documentati, con l'indicazione della causale.

Fase due: la ricognizione dell'attivo

- Visura ipocatastale nazionale, per accertare l'esistenza di diritti immobiliari, anche pro quota.
- Visura al pubblico registro automobilistico.
- Estratti conto di tutti i rapporti bancari e postali, anche estinti, degli ultimi cinque anni.
- Polizze assicurative, con indicazione del valore di riscatto.
- Partecipazioni sociali e posizioni presso enti previdenziali complementari.
- Crediti verso terzi, anche futuri o condizionati.

Fase tre: la situazione reddituale e familiare

- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
- Buste paga o cedolini di pensione dell'ultimo anno.
- Certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e stato di famiglia.
- Entrate del nucleo familiare, comprese le prestazioni assistenziali.
- Documentazione delle spese ricorrenti: canone di locazione, utenze, spese sanitarie, scolastiche, di trasporto.
- Provvedimenti di separazione o divorzio e documentazione degli oneri di mantenimento.

Fase quattro: la cronologia dell'indebitamento

È il documento che nessuno chiede espressamente e che più di ogni altro sostiene la domanda. Consiste in una tabella che riporta, per ciascuna obbligazione, la data di assunzione, l'importo, la rata, il reddito allora percepito, l'esposizione complessiva già in essere e l'evento che ha determinato l'inadempimento. Consente all'organismo di valutare la diligenza in modo puntuale e al giudice di verificarla.

Fase cinque: gli atti di straordinaria amministrazione

Elencare tutti gli atti compiuti nel quinquennio, con la relativa documentazione e una breve spiegazione della causale. Gli atti che possono apparire sospetti — trasferimenti a familiari, rinunce, costituzione di vincoli — vanno esposti per primi e spiegati, non nascosti.

CRITERIO GUIDA

Ogni circostanza sfavorevole va dichiarata e spiegata prima che venga scoperta. Una circostanza dichiarata e motivata è un elemento della ricostruzione; la stessa circostanza, se emersa dalle verifiche dell'organismo o dal reclamo di un creditore, diventa un indizio di reticenza.

PARTE QUINTA · CAPITOLO 26

Domande frequenti

Si raccolgono qui le questioni che ricorrono con maggiore frequenza nei colloqui professionali, con risposte sintetiche che rinviano ai capitoli precedenti per l'approfondimento.

Devo pagare qualcosa ai creditori?

No. L'istituto è costruito proprio sull'ipotesi che il debitore non sia in grado di offrire alcuna utilità. Non è previsto alcun pagamento, nemmeno parziale.

Se lavoro posso accedere ugualmente?

Sì, purché il reddito, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare, non superi la soglia fissata dalla legge, ancorata all'assegno sociale aumentato della metà e proporzionata al numero dei componenti della famiglia.

Ho una piccola quota di un immobile ereditato. Posso accedere?

Di regola no, perché la quota costituisce un'utilità offribile ai creditori. In tal caso la via corretta è la liquidazione controllata, che si conclude anch'essa con l'esdebitazione.

Quanto dura la procedura?

La fase che conduce al decreto è tendenzialmente rapida, poiché non vi è patrimonio da liquidare; i tempi effettivi dipendono dalla completezza della documentazione e dai carichi dell'ufficio. Alla concessione segue un periodo di tre anni di osservazione, durante il quale permangono gli obblighi dichiarativi.

I debiti con l'Agenzia delle entrate sono compresi?

Sì. I debiti tributari e contributivi non figurano tra le categorie escluse. Restano invece escluse le sanzioni che non siano accessorie a debiti estinti.

E il mantenimento dei figli?

Resta integralmente dovuto, sia per gli arretrati sia per il futuro. Gli obblighi di mantenimento e alimentari sono espressamente esclusi dall'effetto liberatorio.

Mio marito ha garantito il mio finanziamento. Sarà liberato anche lui?

No. Il beneficio è personale e i creditori conservano i propri diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Occorre valutare separatamente la posizione del garante.

Che cosa accade se ricevo un'eredità dopo il decreto?

Se la successione si apre entro i tre anni e ne derivano utilità ulteriori idonee a consentire l'utile soddisfacimento dei creditori, questi ultimi possono essere autorizzati ad agire su tali utilità. L'evento va dichiarato.

Se un familiare mi presta del denaro per pagare i creditori, migliora la mia posizione?

Il finanziamento non è considerato utilità, in qualsiasi forma erogato. Diversa è la posizione della donazione, che non comporta obbligo di restituzione e può quindi assumere rilievo.

Che cosa succede se dimentico la dichiarazione annuale?

L'obbligo è presidiato dalla revoca del beneficio. È l'errore più grave e insieme il più evitabile: la dichiarazione va depositata nel termine indicato dal decreto anche quando nulla sia sopraggiunto.

Posso chiedere il beneficio una seconda volta?

No. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente si consegue una sola volta.

I pignoramenti in corso sullo stipendio cessano?

Le procedure fondate sui crediti estinti perdono il proprio presupposto. È opportuno comunicare tempestivamente il provvedimento ai soggetti interessati, poiché l'aggiornamento non sempre avviene automaticamente.

Sono un piccolo imprenditore: posso accedere?

Sì, se non sei assoggettabile a liquidazione giudiziale e ricorrono gli altri presupposti. La qualifica di consumatore non è richiesta.

Devo rivolgermi necessariamente a un organismo di composizione della crisi?

Sì. La domanda è presentata tramite l'organismo, che redige la relazione particolareggiata e vigila nel triennio successivo.

CONCLUSIONI

Una seconda opportunità, non una scorciatoia

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente è uno degli istituti più significativi introdotti dal legislatore nella materia della crisi. Ne va compresa la logica per utilizzarlo correttamente.

La logica è quella dello scambio tra trasparenza e liberazione. Al debitore è chiesto di mettere a disposizione dell'ordinamento una rappresentazione completa e verificabile della propria situazione: il passivo integrale, il patrimonio nella sua interezza, i redditi propri e del nucleo, gli atti dispositivi compiuti, le cause del dissesto ricostruite documentalmente. In cambio, ottiene ciò che nessun'altra procedura può offrirgli: la liberazione dai debiti senza pagare nulla.

Lo scambio non è concluso con il decreto. Per tre anni il debitore resta tenuto a rendere conto della propria situazione, e l'organismo resta tenuto a verificarla. Solo al termine di quel periodo il beneficio diviene definitivo. È un equilibrio che concilia due esigenze opposte: restituire alla vita economica chi ne è stato espulso, senza consentire che l'istituto diventi uno strumento di sottrazione alle proprie responsabilità.

Da questa struttura discendono le indicazioni pratiche che percorrono l'intera guida. La prima: verificare i presupposti prima di ogni altra cosa, perché la domanda proposta in assenza di essi produce solo un costo. La seconda: costruire il fascicolo su documenti e non su ricordi, perché la meritevolezza si dimostra con la cronologia dell'indebitamento e non con le affermazioni. La terza: dichiarare ogni circostanza sfavorevole prima che emerga, perché ciò che è spiegato è un fatto e ciò che è taciuto diventa un indizio. La quarta: considerare la posizione dei garanti prima di agire, perché la liberazione di uno può tradursi nell'aggressione di un altro. La quinta: presidiare gli obblighi del triennio, perché il beneficio si perde più facilmente di quanto si ottenga.

Resta un'ultima considerazione, che eccede il piano tecnico. Il debitore che si rivolge a un professionista in questa materia arriva quasi sempre dopo anni di esposizione a procedure esecutive, di rapporti interrotti con gli istituti di credito, di difficoltà nel gestire le spese ordinarie. La percezione più diffusa è quella dell'irreversibilità. Il primo contributo dell'assistenza professionale consiste nel verificare se quella percezione corrisponda al dato normativo. Nella maggior parte dei casi non vi corrisponde: l'ordinamento offre una via d'uscita a chi ne ha i requisiti, e il compito del professionista è accertare se il caso concreto vi rientri e, in caso affermativo, condurlo a termine con il rigore che la procedura richiede.

IL MESSAGGIO ESSENZIALE

Non conta quanto si è restituito, ma come ci si è comportati. Chi ha perso tutto senza colpa può ottenere la liberazione integrale dai debiti pur non offrendo nulla ai creditori. Chi ha costruito il proprio dissesto con dolo o colpa grave non la ottiene, quand'anche sia privo di qualsiasi bene.



Studio Legale Giammatteo

Avv. Gianluca Giammatteo · Patrocinante in Cassazione

Lo Studio assiste privati, professionisti e imprese nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare attenzione alle posizioni in cui l'assenza di patrimonio rende impraticabili gli strumenti ordinari.

Se la situazione descritta in queste pagine corrisponde alla Sua, il primo passo è la verifica dei presupposti: la ricognizione completa del passivo, l'esame della condizione reddituale e patrimoniale, la valutazione preliminare della meritevolezza e la scelta dello strumento appropriato. È un esame che richiede documenti e non può essere condotto in astratto, ma che consente di conoscere fin dall'inizio la praticabilità e i tempi dell'iniziativa.

Per una valutazione del Suo caso è possibile contattare lo Studio ai recapiti indicati di seguito e fissare un appuntamento. Alla prima consultazione è utile portare la documentazione relativa ai debiti, le ultime dichiarazioni dei redditi e i provvedimenti giudiziari eventualmente ricevuti.

SEDE Via Nicandro Iosso n. 6 — 86079 Venafrò (IS)

TELEFONO 0865 1945640

EMAIL studiolegale@giammatteo.it

PEC studiolegale@pec.giammatteo.it

SITO www.giammatteo.it

PARTITA IVA 00412250946

La presente guida ha contenuto informativo e non costituisce parere professionale né sollecitazione all'instaurazione di un rapporto professionale. L'esame di ogni singola posizione richiede la valutazione diretta della documentazione.

© Studio Legale Giammatteo — Avv. Gianluca Giammatteo. Tutti i diritti riservati.